



Comune di Cavenago di Brianza

Provincia di Milano

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI

ACCERTAMENTO

CON ADESIONE E DI

AUTOTUTELA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 05.03.1999

Titolo I

Accertamento con adesione

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Cavenago di Brianza, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, N. 218.
2. Obiettivo è quello di semplificare il procedimento di accertamento, attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti e al fine di ridurre eventuali situazioni di contenzioso.

Art. 2 Ambito di applicazione dell'Istituto

1. L'Istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di liquidazione dei tributi derivante dal controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi concreti e valutabili, per cui esulano dall'applicazione dello stesso tutte le fattispecie che non siano verificabili sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio per aderire all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre qualora rilevi, a seguito di emissione di avviso di accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, procede all'annullamento dell'atto esercitando l'autotutela.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3
Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Competente alla definizione è il responsabile dell' Ufficio preposto alla funzione di accertamento il quale si attiva inviando al contribuente di un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) I tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento e tutti gli altri elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui l'accertamento con adesione si riferisce.
 - b) Il giorno ed il luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile: l'inerzia del contribuente tuttavia è da intendersi come rinuncia alla definizione agevolata; dall'altra parte l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 4
Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il procedimento può essere avviato anche su iniziativa del contribuente che abbia ricevuto richieste di accesso, ispezioni e verifiche.
2. Inoltre il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 3 comma 2, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza del contribuente produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, sia i termini di impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 5

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

Art. 6

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente fino ad un massimo di otto rate per somme fino a 100 milioni e di dodici rate per le somme superiori, previo accordo con l'ufficio competente. La rateizzazione delle somme comporta l'applicazione di interessi moratori in misura del tasso legale su base mensile.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio quietanza pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. In caso di pagamento rateale l'atto di accertamento con adesione viene rilasciato al termine del pagamento.
4. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni.
5. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la riscossione del tributo, della sanzione e degli interessi avviene mediante ruolo. Con l'iscrizione a ruolo la definizione si considera perfezionata.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Lit. 100.000.000=, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 7
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del presente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

TITOLO III
SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA
IMPUGNAZIONE

Art. 8
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla Legge laddove la stessa lo consenta.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento nel tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni che scaturiscono dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta, ecc, risposta a richiesta formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO IV DISPOSIZIONE IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Art. 9 Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Il Comune, a mezzo del Funzionario responsabile, annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali:
 - a) Errore di persona
 - b) Evidente errore logico o di calcolo
 - c) Errore sul presupposto dell'imposta
 - d) Doppia imposizione
 - e) Mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
 - f) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
 - g) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
 - h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune

Art. 10 Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241.
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Entro la fine di ciascun semestre il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il

valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 12 Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.